

## **CORREZIONE ERRORI** **contabilizzati come sopravvenienze nel 2013**

La rilevanza fiscale del dato contabile presuppone che siano **rispettati i principi contabili di riferimento**.  
Le correzioni degli errori e le dichiarazioni integrative valgono **sia ai fini IRES che IRAP**.

<b>Componenti negativi<sup>(1)</sup></b> (oppure nello stesso esercizio di competenza effettiva componenti negativi superiori a quelli positivi)	<b>Esercizi di competenza effettiva</b>		<b>Esercizio di contabilizzazione della correzione</b>
	2009 - 2011	2012	2013
Termini di presentazione della dichiarazione integrativa scaduti ma termini di accertamento non scaduti (2009 - 2011)	Riliquidazione delle imposte a partire dall'anno di competenza effettiva e fino al 2011	<b>Dichiarazione integrativa di sintesi dei differenziali</b> della riliquidazione <sup>(2)</sup>	<b>Variazione in aumento</b>
Termini di presentazione della dichiarazione integrativa non scaduti (2012)	--	<b>Dichiarazione integrativa a favore</b> con variazione in diminuzione	<b>Variazione in aumento</b>

<sup>(1)</sup> La CAE 31/2013 sostiene che con riferimento ai componenti negativi, può ritenersi rispettato il principio di previa imputazione al conto economico disposto dal comma 4 dell'art. 109 TUIR per effetto della rilevazione del componente negativo afferente alla rettifica dell'errore contabile.

<sup>(2)</sup> A seguito dei controlli automatizzati della dichiarazione integrativa, emergendo degli importi non coerenti con la dichiarazione del periodo d'imposta precedente, sarà generata una comunicazione di irregolarità a seguito della quale sarà necessario esibire le carte di lavoro evidenziando le modalità di rideterminazione delle risultanze che emergono dalla dichiarazione integrativa.

<b>Componenti positivi</b> (oppure nello stesso esercizio di competenza effettiva componenti negativi inferiori a quelli positivi)	<b>Esercizi di competenza effettiva</b>	<b>Esercizio di contabilizzazione della correzione</b>
	2009 - 2012	2013
Termini di accertamento non scaduti (2009 - 2012)	<b>Dichiarazione integrativa a sfavore</b> con variazione in aumento per ciascun anno interessato dalla rettifica e versamento delle maggiori imposte dovute e delle relative sanzioni <sup>(3)</sup>	<b>Variazione in diminuzione</b> (condizionata alla previa presentazione dell'integrazione a sfavore e al versamento della maggiore imposta)

<sup>(3)</sup> Saranno applicate le sanzioni ridotte a 1/8 del minimo (1/8 del 100% = 12,5%) previste per il ravvedimento operoso nel caso in cui il versamento delle maggiori imposte risulti effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e quindi di fatto esclusivamente se l'errore è relativo all'anno 2012. Negli altri casi la sanzione sarà intera e verrà riscossa mediante ruolo; il ravvedimento potrà essere valutato come elemento positivo per l'applicazione della sanzione nella misura minima dell'intervallo dal 100% al 200%.